MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

BANDO D'ARRUOLAMENTO PER L'ANNO 2008 DI 11.680 VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO NELL'ESERCITO ITALIANO

LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 226
DECRETO MINISTERIALE 01 SETTEMBRE 2004

Articolo 1
Posti disponibili per l'arruolamento

1. Per l'anno 2008 è indetto un bando di arruolamento per complessivi **11.680** volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano, ripartito nei seguenti quattro blocchi di reclutamento, presso i Reparti ubicati nelle Regioni geografiche elencate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente bando:

   1° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2008, posti n. **1.970**.
   La domanda di partecipazione può essere presentata dal 12 settembre 2007 al 5 novembre 2007, per i nati dal 5 novembre 1982 al 5 novembre 1989, estremi compresi;

   2° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di maggio 2008, posti n. **1.970**.
   La domanda di partecipazione può essere presentata dal 6 novembre 2007 al 5 gennaio 2008, per i nati dal 5 gennaio 1983 al 5 gennaio 1990, estremi compresi;

   3° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2008, posti n. **3.870.**
   La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 gennaio 2008 al 21 marzo 2008, per i nati dal 21 marzo 1983 al 21 marzo 1990, estremi compresi ;

   4° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2008, posti n. **3.870.**
   La domanda di partecipazione può essere presentata dal 22 marzo 2008 al 6 agosto 2008, per i nati dal 6 agosto 1983 al 6 agosto 1990, estremi compresi.

2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275, è riservato a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al Regio Decreto 29 marzo 1943, n. 388, al Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonché dei figli dei militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell'espletamento del servizio e/o riconosciuti

come dipendenti da causa di servizio. In caso di mancata copertura, anche parziale, dei posti della suddetta riserva, gli stessi confluiranno nel totale dei posti di ciascun blocco.

3. Le domande, indicanti la preferenza all'arruolamento per uno specifico blocco, inviate a mezzo posta, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 3, entro i termini previsti e pervenute dieci giorni oltre il termine stabilito per ciascun blocco, saranno ritenute valide per l'arruolamento al blocco successivo. Si fa eccezione per il 4° blocco per il quale le domande inviate a mezzo posta entro i termini previsti e pervenute venti giorni oltre il prescritto termine di presentazione, saranno rigettate.
4. Le disposizioni del presente bando, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi.
5. In ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008, nonché della relativa legge finanziaria 2008 o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica, resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà di:
   - revocare il presente bando di arruolamento;
   - modificare il numero dei posti disponibili all'arruolamento per ogni singolo blocco;
   - annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività di arruolamento per ogni singolo blocco;
   - annullare, sospendere o rinviare gli incorporamenti per ogni singolo blocco.

   In tal caso l'Amministrazione della Difesa provvede a dare formale comunicazione mediante annuncio da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale – Concorsi.

Articolo 2
Requisiti per l'arruolamento

1. Per ciascun blocco, possono partecipare all'arruolamento, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
   a. cittadinanza italiana;
   b. età compresa tra il compimento del 18° anno ed il compimento del 25° anno;
   c. statura minima di metri 1,65 per i candidati di sesso maschile, di metri 1,61 per le candidate di sesso femminile;
   d. godimento dei diritti civili e politici;
   e. diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente (diploma di licenza di scuola media inferiore).
      L'ammissione all'arruolamento dei candidati che abbiano conseguito un titolo d'istruzione all'estero, è subordinata alla presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditorato agli studi a loro scelta, che dovrà essere prodotta all'atto della presentazione della domanda, con riportato il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);
   f. assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, anche ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P., ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda o per inidoneità psico – fisica;
   g. idoneità fisio – psico – attitudinale per l'impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno, di cui al successivo articolo 8, comprensiva dell'idoneità all'attività sportiva agonistica, prevista dall'articolo 4, comma 3 del

decreto ministeriale 01.09.2004, il cui possesso deve essere attestato da apposito certificato medico in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

h. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
i. morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
j. non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero non avere assolto agli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 7 ter della legge n. 230/98, così come modificata dalla legge n. 130 del 02.08.2007);
k. non essere in servizio, anche se raffermato/trattenuto, quale volontario in ferma prefissata di un anno nelle Forze Armate.

2. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'arruolamento per ciascun blocco e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione, fatta eccezione per quello dell'età, pena l'esclusione dall'arruolamento stesso.

Articolo 3
Compilazione e presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione all'arruolamento, che deve pervenire entro i termini previsti per ogni blocco ed indicati al precedente articolo 1, deve essere, a pena di irricevibilità, redatta sull'apposito modello riportato in allegato 2, che fa parte integrante del presente bando, compilata in ogni sua parte osservando le istruzioni ivi riportate e firmata in originale e non in stampatello dall'interessato.
   Alla domanda devono essere allegati:
   - copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, con fotografia visibile. La mancata o difforme presentazione del suddetto documento secondo le modalità precedentemente indicate, comporta l'esclusione del candidato dall'arruolamento da parte di uno degli Enti di cui all'allegato 3;
   - copia fotostatica del codice fiscale;
   - originale o copia autenticata del certificato medico, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale 1° settembre 2004, attestante "l'idoneità all'attività sportiva agonistica" previsto dalla lettera g del precedente articolo 2. L'inidoneità, ovvero la mancata presentazione del citato certificato medico, comporta l'esclusione del candidato dall'arruolamento da parte di uno degli Enti di cui all'allegato 3;

   La domanda deve essere indirizzata ad uno degli Enti indicati nell'allegato 3 e:
   - **presentata agli stessi Enti che provvedono a rilasciare ricevuta dell'avvenuta ricezione della stessa;**
   - **ovvero spedita ai citati Enti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i termini di scadenza di presentazione fissati per ciascun blocco, indicati all'articolo 1, punto 1. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.**

   Le domande potranno essere presentate anche presso appositi Nuclei di Ricezione che opereranno in occasione di attività promozionali di Forza Armata. In tal caso, a coloro che presenteranno domanda, dovrà essere rilasciata un'apposita ricevuta con la quale se ne attesterà il ricevimento, fatta riserva di acquisizione e accoglimento della stessa da parte dei Centri Documentali/Distretti Militari competenti. Nella predetta ricevuta dovrà essere specificato che eventuali integrazioni documentali dovranno pervenire

presso gli Enti competenti entro la scadenza per la presentazione della domanda di ciascun blocco pena l'esclusione dall'arruolamento ai sensi dell'articolo 12 del presente bando e la non valutazione degli eventuali titoli di merito non dichiarati e/o documentati. Le domande acquisite (con annessa ricevuta) saranno inviate al più presto, a mezzo fax/corriere, ai Centri Documentali/Distretti Militari competenti che le gestiranno contestualmente alle altre domande ed attenderanno i tempi previsti per decretare eventuali esclusioni.

La domanda dovrà essere corredata del certificato medico attestante "l'idoneità all'attività sportiva agonistica". Gli aspiranti che avessero fatto riserva di presentazione del predetto certificato presso i Nuclei di Ricezione, dovranno provvedere al recapito dello stesso ai Centri Documentali/Distretti Militari competenti per territorio entro i termini previsti dal presente bando.

2. Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico non possono presentare la domanda di arruolamento i volontari in ferma prefissata di un anno che risultino essere in servizio (anche se raffermati/trattenuti) alla data di scadenza dei termini previsti per ciascun blocco.
3. I candidati all'arruolamento possono esprimere, qualora lo desiderino, l'ordine di preferenza per l'eventuale incorporazione in un'altra Forza Armata, nel caso in cui risultino eccedenti rispetto agli arruolamenti previsti per l'Esercito italiano.
4. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, consapevole delle conseguenze penali e civili che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci, quanto segue:
   - il cognome, il nome ed il sesso;
   - la data ed il luogo di nascita;
   - il codice fiscale;
   - la residenza;
   - il possesso della cittadinanza italiana;
   - il godimento dei diritti civili e politici;
   - il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado (scuole medie) ed il giudizio conseguito al termine di detto ciclo di studi, valido ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 7, unitamente all'indirizzo dell'Istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;
   - l'eventuale possesso dei titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo articolo 7 del presente bando d'arruolamento;
   - l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, punto 2;
   - l'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, anche ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P., di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda o per inidoneità psico – fisica;
   - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per delitti non colposi;
   - non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, eccetto il caso di successiva rinuncia, ovvero non avere assolto agli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 7 ter della legge n. 230/98, così come modificata dalla legge 130 del 02.08.2007);
   - non essere in servizio, anche se raffermato/trattenuto, quale volontario in ferma prefissata di un anno;

- il possesso di eventuali giudizi di idoneità già ottenuti da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una precedente selezione fisio – psico – attitudinale, prevista dal precedente arruolamento V.F.P. 1 ovvero da altro concorso per l'accesso ad una delle carriere iniziali dell'Esercito italiano;

inoltre, dovrà indicare:

- eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
- l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza Armata, indicando la Forza Armata prescelta in ordine di preferenza;
- il gradimento per l'espletamento del servizio presso Reparti ubicati nelle Regioni geografiche elencate nell'allegato 1; tale gradimento non è vincolante, in quanto il candidato sottoscrive, contemporaneamente, la disponibilità ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale/estero;
- di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnata in relazione alle esigenze logistiche e operative della Forza Armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale / estero;
- la disponibilità a conseguire il brevetto di paracadutista militare. In tal caso gli arruolandi saranno destinati per l'espletamento del servizio, a prescindere dalla Regione geografica prescelta, ad unità paracadutisti sulla base delle esigenze della Forza Armata;
- il gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;
- di aver preso conoscenza del bando di arruolamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.

5. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione procederà ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.
6. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità della dichiarazione rilasciata, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sarà SEGNALATO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA competente per territorio e, qualora incorporato, decadrà dalla ferma. Il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto. Lo stesso candidato non potrà presentare domanda di arruolamento per un altro blocco nell'anno di riferimento.
7. Le domande di arruolamento dei candidati risultati <u>idonei non vincitori</u> per un blocco, sono "trasportate" al blocco non immediatamente successivo (es: le domande presentate per il 1° blocco saranno trasportate al 3° blocco e quelle presentate per il 2° blocco saranno trasportate al 4° blocco).
8. Le domande non saranno trasportate in caso di intervenuta esclusione dall'arruolamento o per avvenuta incorporazione dei candidati.
9. Inoltre, non saranno trasportate le domande dei candidati giudicati non idonei agli accertamenti fisio – psico – attitudinali previsti dal successivo articolo 8. In questo caso è ammessa la possibilità di presentare una nuova domanda di partecipazione per un blocco successivo.
10. I candidati, giudicati idonei alle selezioni fisio – psico – attitudinali che non si presentino presso gli Enti addestrativi o che diano le dimissioni dopo l'incorporamento, possono ripresentare domanda di partecipazione per un blocco non immediatamente successivo.
11. Il candidato nella domanda di arruolamento deve anche indicare il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni, se diverso da quello di residenza, con il relativo codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico; ogni

variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento delle procedure di arruolamento deve essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e nel modo più celere all'Ente presso il quale è stata presentata la domanda di ammissione all'arruolamento.

12. L'Amministrazione della Difesa non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4
Fasi dell'arruolamento

Per ogni blocco, l'arruolamento si svolge secondo le seguenti fasi:

a. **presentazione delle domande agli Enti di cui all'allegato 3, secondo le modalità di cui al precedente articolo 3**;
b. acquisizione delle domande da parte degli stessi Enti;
c. verifica da parte dei medesimi Enti dei requisiti di cui al precedente articolo 2, punto 1, fatta eccezione per le lettere c, g (per la lettera g, limitatamente ai soli accertamenti previsti dal successivo articolo 8, punto 2), nonché per la lettera h.;
d. esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti previsti da parte degli Enti di cui all'allegato 3;
e. accertamento, da parte degli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nella domanda di arruolamento (fatta eccezione per i requisiti/titoli eventualmente documentati contestualmente alla presentazione della domanda);
f. valutazione, da parte della commissione di cui all'articolo 6 del presente bando, dei titoli di merito di cui al successivo articolo 7 e formazione della graduatoria;
g. convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera f presso i Centri di selezione per l' accertamento dei requisiti d'idoneità fisio - psico - attitudinale previsti dal precedente articolo 2, lettere c., g. ed h., indicate nel successivo articolo 8, punto 2;
h. formalizzazione da parte della commissione di cui al successivo articolo 6, della graduatoria di cui alla precedente lettera f dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti fisio – psico – attitudinali (articolo 9, punto 1);
i. approvazione della graduatoria di cui alla precedente lettera h (articolo 9, punto 4);
j. assegnazione ai vari Reparti dell'E.I. da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito ed incorporamento dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera h (articolo 13, punto 1);
k. decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano (articolo 13, punto 8);
l. ulteriore accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati non in possesso degli stessi (articolo 12, punto 2).

Articolo 5
Deleghe – esclusioni

1. Gli Enti di cui all'allegato 3 sono delegati dalla Direzione Generale per il personale militare allo svolgimento delle operazioni inerenti l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente articolo 2, punto 1, fatta eccezione per le lettere c e g (per la lettera g, limitatamente ai soli accertamenti previsti dal successivo articolo 8, punto 2), nonché per le lettere h, i ed f (limitatamente alle sentenze/decreti penali di condanna) e ad effettuare le dovute esclusioni dall'arruolamento.
   Gli stessi Enti, inoltre, sono delegati dalla predetta Direzione Generale a procedere anche alle esclusioni delle domande che presentino le difformità previste dal successivo articolo 12.
2. Gli Enti di cui all'allegato 3 sono delegati, altresì, ad escludere i candidati che, già esclusi da precedenti blocchi del presente bando di arruolamento dalla Direzione Generale per il personale militare, ripresentino domanda per blocchi successivi dello stesso bando.
3. I citati Enti accerteranno, altresì, il possesso dell'idoneità all'attività sportiva agonistica, mediante la verifica del relativo originale o copia autenticata del certificato medico, escludendo dall'arruolamento i candidati non in possesso del richiesto requisito o che non abbiano presentato il previsto certificato o che lo abbiano presentato in copia conforme non autenticata.
4. Di ogni determinazione adottata dai succitati Enti, anche inerente al "TRASPORTO" delle domande di arruolamento, il candidato dovrà esserne portato a conoscenza da parte dello stesso Ente che ha adottato il provvedimento.
5. Il candidato nei confronti del quale sia stato adottato il provvedimento di esclusione dall'arruolamento, può avanzare ricorso giurisdizionale al TAR Lazio o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Articolo 6
Commissione valutatrice

Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3 consegnano le domande dei candidati all'arruolamento in possesso dei requisiti accertati, corredate della documentazione, alla Direzione Generale per il personale militare – I Reparto – 3ª Divisione V.F.P 1 –, la quale, effettuati gli accertamenti di competenza, provvederà al successivo inoltro alla commissione valutatrice. La predetta commissione, nominata dalla stessa Direzione Generale, è così composta:

a. un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, designato dallo Stato Maggiore dell'Esercito, con funzioni di Presidente;
b. quattro o più membri, dei quali:
   1. due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, designati dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
   2. due o più Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, o grado corrispondente, ovvero impiegati civili appartenenti all'area professionale "C", designati dalla Direzione Generale per il personale militare;

c. un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero impiegato civile appartenente all'area professionale "B", designato dallo Stato Maggiore dell'Esercito, con funzioni di segretario senza diritto di voto.

Articolo 7
Valutazione dei titoli di merito

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 8 commi 1 e 2 del D.M. 1 settembre 2004, la commissione di cui al precedente articolo 6, per ogni blocco, redige la graduatoria di merito dei candidati, provvedendo a sommare direttamente il punteggio dei seguenti titoli:

   a. giudizio riportato nel diploma d'istruzione secondaria di primo grado – articolo 7 del D.M. 1 settembre 2004 (3ª media):

      – Ottimo……, punti 4,0;
      – Distinto……., punti 3,0;
      – Buono……, punti 2,0;
      – Sufficiente……., punti 1,0.

   b. titoli di merito previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera a) del D.M. 01.09.2004:
      – brevetto/abilitazione al lancio con paracadute……., punti 2,0;
      – patente di guida militare e /o civile……, punti 1,0;
      – porto d'armi……, punti 0,5;

   c. titoli di merito previsti dal presente bando di arruolamento (articolo 8, comma 1 del D.M. 1 settembre 2004):
      – diploma di laurea specialistica……, punti 7,0 (1);
      – diploma di laurea triennale……, punti 6,0 (1);
      – diploma di istruzione secondaria di secondo grado(quinquennale)…, punti 5,0 (1);
      – diploma di istruzione secondaria /qualifica (triennale)……, punti 3,0 (1);
      – attestato di formazione professionale rilasciato da Enti (Statali o Regionali) legalmente riconosciuti ……, punti 1,0 (1);
      – maestro di sci……, punti 4,0;
      – guida alpina……., punti 4,0 (2);
      – aspirante Guida alpina……, punti 2,5 (2);
      – istruttore o Aiuto istruttore CAI……, punti 2,0;
      – brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o di nuoto per salvamento……, punti 1,5 (3);
      – patente nautica……, punti 1,0;
      – patente di equitazione rilasciata dalla F.I.S.E., ……..……..……, punti 1,0;
      – aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo nell'E.I. senza demerito …..……, punti 1,0;
      – corsi di abilitazione Basic Life Support (BLS) ……,punti 0,5 (3).

   Nota: (1) titoli non cumulabili tra loro;
   (2) titoli non cumulabili tra loro;
   (3) titoli non cumulabili tra loro.

I candidati, in possesso dei titoli di merito di cui al precedente punto 1, devono compilare, sotto forma di autocertificazione, tutte le voci, riferite ai titoli posseduti, indicate nel modello della domanda di cui all'allegato 2 al presente bando (articolo 3 punto 4).

I titoli non autocertificati, non saranno valutati dalla commissione di cui al precedente articolo 6.

2. A parità di punteggio la precedenza è data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
3. In caso di ulteriore parità è data preferenza al candidato più giovane d'età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. I candidati risultati idonei non vincitori per un blocco, per i quali è stata operata la procedura del "trasporto" delle domande ai sensi dell'articolo 3, punto 7 del bando, non esclusi a qualsiasi titolo dalla procedura di arruolamento, sono inseriti nella graduatoria di merito del blocco in valutazione con il punteggio già conseguito nella graduatoria di merito del blocco di provenienza (salvo ulteriore punteggio attribuito con l'integrazione di eventuali titoli di cui al punto 5) e, pertanto, non risulta necessario produrre domanda di partecipazione per un ulteriore blocco.
5. E' data facoltà, esclusivamente ai candidati di cui al precedente punto 4, di integrare eventuali titoli di merito in possesso mediante una autocertificazione relativa al titolo posseduto (come da modello in allegato 4 del presente bando).
   L'autocertificazione dovrà pervenire, entro e non oltre dieci giorni oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande stabilito per ciascun blocco, allo stesso Ente di cui all'allegato 3, presso cui è stata presentata la domanda di arruolamento, con le modalità prescritte nel precedente articolo 3. Nel caso in cui le domande fossero state consegnate presso i Nuclei di Ricezione, la predetta autocertificazione dovrà essere presentata con le modalità sopra descritte al Centro Documentale/Distretto Militare indicato sulla domanda di arruolamento.
6. Per ogni blocco la commissione valutatrice invia la graduatoria di merito alla Direzione Generale per il personale militare per gli adempimenti di competenza.

Articolo 8
Accertamenti fisio - psico - attitudinali

1. Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3 sono delegati dalla Direzione Generale per il personale militare a procedere alla convocazione presso uno dei Centri di Selezione di cui all'allegato 5, nominati dalla Forza Armata, al fine di sottoporre i candidati all'accertamento dei requisiti fisio - psico - attitudinali di cui al successivo punto 2, attingendo dalla graduatoria di merito di cui al precedente articolo 7:

   1° BLOCCO : n. **7.000**;
   2° BLOCCO : n. **7.000**;
   3° BLOCCO : n. **10.000**;
   4° BLOCCO : n. **10.000**.

2. I predetti accertamenti fisio - psico - attitudinali, consistono nella verifica dei seguenti requisiti:
   a. idoneità fisio - psico - attitudinale per l'impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano;
   b. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità / rinuncia degli arruolandi di cui al precedente punto 1, convocati per gli accertamenti fisio – psico – attitudinali, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, la Direzione Generale per il personale militare autorizza l'invio di un ulteriore numero di arruolandi presso i Centri di selezione per l'accertamento dell'idoneità tratti dalla graduatoria di cui al precedente articolo 7, fino al raggiungimento dei posti disponibili all'arruolamento.
4. La convocazione di cui al precedente punto 1, è inviata all'interessato dagli Enti di cui all'allegato 3 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e contiene la data e l'ora di presentazione ai predetti Centri di Selezione.
5. L'accertamento dei requisiti fisio - psico – attitudinali è effettuato da apposite commissioni nominate dalla Direzione Generale per il personale militare, su segnalazione dello Stato Maggiore dell'Esercito o Ente da questo delegato, insediate presso i Centri di Selezione di cui all'allegato 5 e composte da:
   a. Presidente: un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello;
   b. due membri, di cui :
      – un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente;
      – un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione appartenente all'Amministrazione Difesa o convenzionato, ovvero un Ufficiale perito selettore attitudinale;
   c. Segretario: un Sottufficiale senza diritto di voto.

   I criteri e le modalità di svolgimento degli accertamenti in parola sono indicati nell'allegato 6, che fa parte integrante del presente bando.
6. Il giudizio di non idoneità, ovvero la mancata presentazione all'accertamento dei requisiti fisio – psico – attitudinali, comporta l'esclusione dall'arruolamento. L'esito dei citati accertamenti è comunicato agli interessati con determinazione del Presidente delle commissioni di cui al precedente punto 5, formalmente delegate dalla Direzione Generale del personale militare alle predette incombenze.
7. Il candidato, nei confronti del quale sia stato adottato il provvedimento di esclusione dall'arruolamento per mancanza dei requisiti fisio - psico – attitudinali, può avanzare ricorso giurisdizionale al TAR Lazio o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

   Per le sole esclusioni agli accertamenti fisio – psichici disposte dalla commissione di cui al precedente punto 5, inoltre, è data facoltà all'interessato di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata istanza di riesame. L'istanza di riesame, debitamente firmata dall'interessato e corredata della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, dovrà essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla *Direzione Generale per il personale militare - I Reparto – 3ª Divisione Reclutamento V.F.P. 1 – Viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 ROMA EUR.*

Non sono ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale e per l'uso di alcool e sostanze stupefacenti. Le istanze non firmate e/o prive della predetta certificazione sanitaria, saranno considerate irricevibili.
La Direzione Generale, in sede di riesame, valutate le motivazioni addotte e preso atto delle certificazioni prodotte, qualora sussistano le condizioni, interessa le Commissioni Mediche di Appello competenti per territorio che provvedono a convocare il ricorrente al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti fisio – psichici. Il giudizio riportato in quest'ultima indagine è definitivo e, nel caso di confermata inidoneità, il ricorrente è escluso dall'arruolamento. In caso di idoneità, l'interessato viene inviato dalla stessa Commissione Medica presso uno dei Centri di selezione di cui all'allegato 5 del presente bando, per il completamento degli accertamenti dei requisiti fisio – psico – attitudinali. I candidati, qualora riconosciuti idonei, se collocati utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza, saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendo la decorrenza giuridica di tale blocco.

8. I candidati devono presentarsi agli accertamenti fisio – psico – attitudinali muniti di un documento di identità in corso di validità provvisto di fotografia, rilasciato da Amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le operazioni di selezione, di vitto ed alloggio, qualora disponibile, a carico dell'Amministrazione. I candidati che non si presentino nei tempi stabiliti dalla lettera di convocazione, ovvero che non si presentino al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.
9. I candidati che alla data di convocazione agli accertamenti sanitari, siano stati già giudicati idonei da non più di un anno ad una selezione fisio – psico – attitudinale prevista nel corso di un precedente arruolamento quale V.F.P. 1, ovvero da altro concorso per l'accesso ad una delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, dovranno, previa esibizione del modulo di notifica di idoneità, comprensivo del profilo precedentemente assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
   - verifica dell'abuso di alcool e dell'uso di sostanze stupefacenti (quest'ultimo mediante drug test);
   - test di valutazione psichiatrica con eventuale visita psichiatrica (se richiesta dallo psicologo);
   - visita medica generale conclusiva.

   All'atto della visita medica generale dovranno comunque essere prodotti i referti degli esami ematochimici previsti per tutti i candidati, fatta eccezione per coloro che siano stati sottoposti all'iter selettivo entro i tre mesi dalla data della nuova visita.

Articolo 9
Approvazione e validità delle graduatorie

1. Per ogni blocco la commissione di cui all'articolo 6, ricevuti i risultati degli accertamenti fisio - psico - attitudinali, provvede a compilare la graduatoria definitiva comprendente i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti.
2. La citata commissione, in occasione della redazione della graduatoria di cui sopra, deve attenersi a quanto previsto dal precedente articolo 1, punto 2 in materia di riserva dei posti;

3. La medesima commissione invia la predetta graduatoria alla Direzione Generale per il personale militare.
4. Per ogni blocco la Direzione Generale per il personale militare approva con determinazione dirigenziale la rispettiva graduatoria.
5. Le graduatorie di cui al precedente punto 4 sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, fermo restando le previsioni degli articoli 10 e 11.

Articolo 10
Procedure per il recupero dei posti non coperti

1. In caso di mancata copertura dei posti di cui all'articolo 1, al termine delle operazioni di incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente articolo 9, punto 4, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, la Direzione Generale per il personale militare autorizza l'incorporamento dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del blocco immediatamente precedente in corso di validità ai sensi del precedente articolo 9, punto 5.
2. Ultimata la procedura di cui sopra, qualora risultino ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, la Direzione Generale per il personale militare, potrà incrementare le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'articolo 1, punto 1.

Articolo 11
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, punto 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, la Direzione Generale per il personale militare, potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie dei volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, i candidati idonei, ma non utilmente collocati, che abbiano manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze Armate. Tali graduatorie, in corso di validità, sono riferite a blocchi precedenti .

Articolo 12
Motivi di esclusione

1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, altresì, l'esclusione dall'arruolamento le domande:
   a. presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti richiesti;
   b. non redatte sul modello riportato in allegato 2 al presente bando;
   c. prive della copia fotostatica fronte-retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, con fotografia visibile (articolo 3 punto 1.);
   d. non spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o nei modi previsti dal presente bando;
   e. non firmate in originale dal candidato oppure firmate in stampatello;
   f. redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro simpatico;

g. prive dell'originale o copia autenticata del certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica;
h. che presentino correzioni e/o abrasioni.

2. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risultassero in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando, saranno, con provvedimento motivato emanato dalla Direzione Generale per il personale militare, esclusi dall'arruolamento, anche se incorporati. Il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.
3. Qualora l'esclusione derivi da dichiarazioni non veritiere, l'interessato sarà segnalato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE per territorio ed, escluso dall'arruolamento, non potrà presentare domanda di partecipazione per i successivi blocchi nell'anno di riferimento.
4. I candidati esclusi da precedenti bandi di arruolamento V.F.P. 1, qualora in possesso dei requisiti, possono ripresentare domanda per il presente bando.

Articolo 13
Ammissione alla ferma prefissata di un anno

1. Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3, sono autorizzati dalla Direzione Generale per il personale militare a procedere alla convocazione dei volontari da ammettere alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano, traendo gli stessi, fino alla copertura dei posti previsti dal medesimo blocco, dalla graduatoria di cui al precedente articolo 9, punto 4.
2. La predetta convocazione è inviata all'interessato dagli Enti di cui all'allegato 3 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e contiene la data e l'ora di presentazione ai Reparti della Forza Armata, nonché le modalità della presentazione dell'autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti richiesti, di cui al successivo punto 7.
3. Nell'ambito delle attività di incorporazione gli arruolandi saranno sottoposti ad una visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
4. Per ogni blocco l'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di previsto incorporamento per il blocco ed amministrativi dalla data di effettiva presentazione presso i Reparti. In caso di più date di incorporamento riferite ad ogni blocco, gli effetti giuridici decorreranno dalla prima delle date di incorporamento previste.
5. L'incorporamento dei candidati utilmente collocati in graduatoria, avverrà nei tempi e nei modi stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito. Entro 16 giorni dall'avvenuto incorporamento i Reparti dovranno inviare la copia dei relativi verbali d'incorporamento, con l'indicazione delle date della decorrenza giuridica ed amministrativa dei singoli candidati, alla *Direzione Generale per il personale militare - I Reparto – 3ª Divisione Reclutamento V.F.P. 1 -*, per il seguito di competenza.
6. I candidati tratti dalla su indicata graduatoria, che non si presenteranno presso i Reparti nel termine fissato nella comunicazione di convocazione di cui al precedente punto 2, saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti potranno essere ripianati, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, traendo i candidati dalla medesima graduatoria, ovvero dalle graduatorie di cui al precedente articolo 10.
7. I candidati vincitori devono presentare, entro il termine loro indicato nella lettera di convocazione, pena la decadenza dall'arruolamento, l'autocertificazione che attesti il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione all'arruolamento

stesso, utilizzando il modello in allegato 7, che sarà acquisito nella documentazione personale dell'interessato a cura del Reparto di appartenenza.

8. La Direzione Generale per il personale militare determina, con decreto dirigenziale, l'ammissione alla ferma volontaria di un anno nell'Esercito italiano degli incorporati, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione all'arruolamento di cui al precedente articolo 2.
9. Ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 304, i candidati incorporati, provenienti dalla posizione del congedo, incorrono nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporamento.

Articolo 14
Stato giuridico

Ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 "disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215" e successive modificazioni, recanti disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Articolo 15
Incentivi per il reclutamento del personale volontario nelle Regioni tipiche di reclutamento alpino

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, i candidati volontari in ferma prefissata di un anno, residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, sono destinati, a domanda, qualora utilmente collocati in graduatoria, ai Reparti alpini, fino al completamento dell'organico.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei Reparti alpini è attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di cinquanta euro.

Articolo 16
Dimissioni e proscioglimento dalla ferma

Le dimissioni ed il proscioglimento dei volontari in ferma prefissata di un anno, sono regolate dalla normativa vigente.

Articolo 17
Rafferma

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della Difesa 8 luglio 2005, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa dell'Esercito, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Articolo 18
Prolungamento della ferma

Il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo articolo 19, punto 3, può essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della Difesa e previa accettazione dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Articolo 19
Possibilità e sviluppo di carriera

1. I volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di Caporale non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati non idonei per il conseguimento del grado di caporale, sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, possono partecipare all'arruolamento dei volontari in ferma quadriennale.
4. I requisiti e le modalità per la partecipazione agli arruolamenti di cui al precedente punto, saranno stabiliti nei relativi bandi di arruolamento.

Articolo 20
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, i posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo Militare della Croce Rossa, è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale ovvero in ferma quadriennale, di cui, rispettivamente, agli articoli 13, 17, 18 e 19 del presente bando di arruolamento.
2. I criteri e le modalità per l'ammissione dei candidati di cui al precedente punto 1, saranno determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della Difesa.

Articolo 21
Disposizioni amministrative

1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per le sedi ove avranno luogo gli accertamenti dei requisiti fisio – psico – attitudinali, sono a carico dei candidati.

2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di cui all'allegato 5 i candidati potranno usufruire, qualora disponibili, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione.

Articolo 22
Benefici

1. Al termine della ferma contratta, nel caso di collocamento in congedo, compete la costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti).
2. I brevetti e le specializzazioni acquisiti durante il servizio militare in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore.
3. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni acquisite affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda, nonché le specializzazioni acquisite, sono considerati utili secondo le disposizioni previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa.

Articolo 23
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto del Ministro della Difesa 13 aprile 2006, n. 203, i dati personali saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalità inerenti l'arruolamento medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione all'arruolamento e per la valutazione dei titoli di merito. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'arruolamento o alla posizione giuridico - economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo dell'arruolamento stesso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode del diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o funzionario che sarà nominato responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003:
   a. i responsabili degli Enti indicati nell'allegato 3;
   b. il Presidente della commissione valutatrice di cui al precedente articolo 6;
   c. i Presidenti delle commissioni presso i Centri di selezione di cui al precedente articolo 8, punto 5;
   d. il Direttore della 3ª Divisione – Reclutamento volontari in ferma prefissata di un anno – della Direzione Generale per il personale militare.

Articolo 24
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applica la vigente normativa di settore.

Roma, 6 settembre 2007

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI

AVVERTENZE
PER QUALUNQUE NOTIZIA RELATIVA ALLA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA ED IN GENERALE AL PRESENTE BANDO D'ARRUOLAMENTO RIVOLGERSI AL PIU' VICINO ENTE DELL'ESERCITO ITALIANO TRA QUELLI INDICATI NELL'ALLEGATO 3.

Informazioni potranno anche essere assunte contattando l'Ufficio relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il personale militare:

- via e-mail: urp@persomil.difesa.it

ovvero, al numero telefonico 06.517051012, nei seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12,30 e dalle 14,45 alle 16,00;
- venerdì dalle 09,00 alle 12,30.

Si potrà, inoltre, consultare:

sito internet della Difesa:
www.difesa.it/Concorsi/Arruolarsi+Volontari+nelle+Forze+Armate/Reclutamento+Volontari+e+Truppa.htm , ove sarà possibile reperire il modello di domanda in formato elettronico.

www.persomil.difesa.it , ove, peraltro, si potranno consultare le graduatorie;

sito internet dell'Esercito Italiano:
www.esercito.difesa.it